

La presente deliberazione viene affissa il -6 FEB. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


05 FEB. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 43 del _____

Oggetto: TAR Campania – Ricorso Lampugnale SRL c/ Provincia Bn +1 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Cinque del mese di febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 26/1/07 la Lampugnale SRL agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento +1 per l'annullamento previa sospensiva ed al risarcimento dei danni;
Con determina n. 84/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Lampugnale srl c/ Provincia di Benevento +1 con ricorso notificato il 26/01/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 84/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 84/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 26/1/07 dinanzi al Tar Campania promosso da Lampugnale srl. c/ Provincia di Benevento +1;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 101 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 6 FEB. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li 22 FEB. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 FEB. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

22 FEB. 2007

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. Es. 1635
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. 26.2.07
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

26 GEN. 2007

TAR CAMPANIA - NAPOLI

ricorso

proposto dalla **LAMPUGNALE S.R.L.** con sede in Benevento alla Via Valfortore, 2, partita iva 01166220622, in persona del procuratore speciale Sig. Lampugnale Antonio nato a Salerno il 22/08/1980 (procura Notar Iannella del 27/12/2006, rep. 23484), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Paolino Capuozzo con studio in Benevento al Viale A. Mellusi, 81 e domicilio eletto in Napoli alla Piazza Bovio, 33, presso l'Avv. Eduardo Sassone

ricorrente

contro

la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore,

resistente

e nei confronti

della **GL.COP. COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, quale controinteressata

per l'annullamento, previa sospensiva

- della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1196/06 del 28/11/2006, con cui è stata disposta l'approvazione del lavoro svolto dalla Commissione, e l'approvazione dell'esito della gara per l'affidamento di lavori di ripristino e adeguamento della S.P. n. 27 (Benevento - Apice) e di consolidamento del ponte sul fiume Ufita nonché l'aggiudicazione in favore della GL.COP. COSTRUZIONI s.r.l

- e, per quel che occorre, di tutti gli atti del procedimento, ed in particolare:

- del verbale di gara in cui la Commissione Giudicatrice ha aggiudicata la gara d'appalto alla ditta GL.COP. COSTRUZIONI s.r.l..

- le decisioni della commissione, e dei provvedimenti, con cui ha operato in ordine alla valutazione delle offerte

- di ogni altro atto del procedimento presupposto connesso e/o consequenziale

COTIA

PROCURA

Nomino mio rappresentante e difensore nel procedimento a margine per ogni fase, stato e grado del giudizio, compresa la fase cautelare, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali. L'Avv. Paolino CAPUOZZO conferendogli ogni potere e facoltà di legge compresi quelli per transigere e conciliare, ed in particolare quello di sottoscrivere per mio conto tutti gli atti processuali e presentare motivi aggiunti, ed ogni altro potere nessuno escluso. Autorizzo il trattamento dei dati personali, nonché ai sensi della L. 196/00 e ss. Ritenendo per fermo e ratificato il suo operato, eleggo domicilio in Napoli alla Piazza Bovio, 33, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Sassone.

LAMPUGNALE S.R.L.
IL PROCURATORE
Antonio Lampugnale

N.a.

per contestare

Settore **Avvocatura**

950

Prot. n.

Del

30-1-07

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro **Protocollo Entrata**
Nr. Prot. **0002549** Data **29/01/2007**

Oggetto **RICORSO DITTA LAMPUGNALE S.R.L.**

Dest. **Avvocatura Settore; [...]**

comunque lesivo degli interessi della ricorrente

nonché

per il **risarcimento dei danni** subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

si premette

La Provincia di Benevento, ha bandito procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento di lavori di ripristino e adeguamento della S.P. n. 27 (Benevento – Apice) e di consolidamento del ponte sul fiume Ufita, per un importo complessivo dell'appalto di € 421.502,18.

Il bando prevedeva l'aggiudicazione al massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il presidente della Commissione ammetteva 133 ditte procedendo alla lettura dei ribassi percentuali offerti da ciascuna ditta partecipante che venivano riportati, mediante sistema informatizzato, su foglio excel già programmato, determinando una soglia di anomalia pari a 34,494% .

In violazione del criterio di aggiudicazione relativo alla valutazione delle offerte previsto dal bando e dal disciplinare di gara la procedura veniva aggiudicata alla GI.COP. COSTRUZIONI s.r.l., che aveva offerto un ribasso del 34,4938%, erroneamente considerato come quello che si avvicinava di più per difetto al valore della media finale.

In particolare non si considerava che, come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, la GI.COP. COSTRUZIONI s.r.l. andava esclusa essendo la sua offerta anomala, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente che ha offerto un ribasso pari a 34,493% immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari a 34,494%.

La ricorrente, pertanto, in data 16/01/2007 inviava atto di diffida stragiudiziale con la quale intimava alla Provincia di Benevento di *“procedere alla nuova aggiudicazione nei confronti della scrivente in virtù del disposto parte seconda- procedura di aggiudicazione del disciplinare pag. 20 e 21 e all'adozione dei provvedimenti consequenziali avverten-*

doVi che in mancanza procederà innanzi alle competenti sedi giudiziarie”.

In mancanza di riscontro, la ricorrente si vedeva costretta a presentare istanza di parere per la soluzione della controversia all’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

L’Amministrazione con nota prot. n. 804/S.I. del 24/01/2007, inviata all’Autorità di Vigilanza e per conoscenza alla ricorrente, confermava la correttezza del proprio operato.

La Lampugnale sr.l, pertanto, ha interesse ad agire al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente aggiudicazione dei lavori oggetto di gara alla medesima ricorrente.

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE DELLE NORME DI AUTOREGOLAZIONE POSTE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE INTIMATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ERRORE SUL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La ricorrente non ha ottenuto l’aggiudicazione della gara perché l’amministrazione ha illegittimamente valutato il ribasso percentuale offerto dalla controinteressata GI.COP. COSTRUZIONI s.r.l. considerandolo pari a 34,4938% e non di 34,494% come espressamente previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

Il bando, invero, prevedeva all’art. 11, quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163.

Il disciplinare di gara, che costituisce espressamente integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura, nella parte seconda alle pagine 20 e 21, stabiliva quanto segue:

“La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica”

presentate dai concorrenti ammessi e procede, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 comma 1, del Dlgs 12.04.2006, n. 163. (In tal caso non dovranno essere presentate le giustificazioni di cui all'art 86, comma 5).

In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.

La commissione di gara procede quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato atteso che l'amministrazione non ha rispettato il bando laddove non ha applicato il ribasso con il meccanismo del criterio di arrotondamento espressamente prescritto per la valutazione delle offerte ed il calcolo delle medie e, comunque, per l'intero procedimento.

Pertanto, rimanendo confermata anche col meccanismo dell'arrotondamento, la soglia di anomalia pari a 34,494, ne consegue che la GI.COP. COSTRUZIONI s.r.l. andava esclusa per aver offerto un ribasso pari al 34,4938%, ossia con la quarta cifra decimale superiore a cinque, che, arrotondata all'unità superiore, in conformità del disciplinare di gara, risulta essere di 34,494% ossia pari alla soglia di anomalia.

Da qui l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Provinciale di Benevento atteso che la gara di appalto va aggiudicata alla ricorrente che ha offerto un ribasso pari a 34,493%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.

Sul punto si evidenzia che "Nella fase di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di anomalia, ogni arrotondamento non previsto dalla *lex specialis*

costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica. Perciò, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.” (TAR Veneto, Sez. I, 06/02/2006, n. 290)

Il criterio dell'arrotondamento alla terza cifra decimale, invero va univocamente applicato e costituisce uno schema tipo dei bandi di gara che viene inserito dalle stazioni appaltanti proprio al fine di derimere contrasti interpretativi che dovessero sorgere in casi di presentazioni di offerte con ribasso percentuale superiore alla terza cifra decimale come avvenuto nel caso in esame.

E' noto che *“Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento; pertanto, qualora il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la p.a. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, anche nel caso che con tale "lex specialis" la p.a. si sia illegittimamente autovincolata, mediante esplicito rinvio ad una fonte normativa (erroneamente richiamata), attesa la sua non disapplicabilità.*” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 43, conformi Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32, Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3297).

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati atteso che *“In sede di gara di appalto, le relative regole stabilite dal bando vincolano l'operato della p.a. per cui questa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, specialmente quando il significato delle clausole è chiaro ed insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche e nella loro attuazione. Tale orientamento è giustificato con riferimento sia alla tutela della "par condicio" dei concorrenti che sarebbe certamente pregiudicata ove si consentisse la successiva modifica delle regole di gara cristallizzate nella "lex specialis" sia al rispetto del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui la*

amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva." (Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2717)

E' pacifico che il disposto normativo nonché il bando ed il disciplinare di gara che prevede il criterio dell'arrotondamento alla terza cifra decimale è da considerarsi una prescrizione autovincolistica assoluta che doveva essere eseguita dalla commissione di gara.

L'Amministrazione, prevedendo espressamente che la valutazione delle offerte andava effettuata considerando "i ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque", doveva applicare tale criterio univoco per l'intero procedimento valutando le offerte in conformità alle clausole del bando e quindi considerando i ribassi percentuali solo fino alla terza cifra, seppure con arrotondamento.

Pertanto, se la Provincia avesse correttamente operato inserendo e considerando nel modo dovuto i ribassi in percentuale la gara sarebbe stata aggiudicata alla ricorrente che ha offerto un ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, con esclusione della G.I.COP Costruzioni s.r.l.

La espressa indicazione del numero di cifre decimali da utilizzare per la valutazione delle offerte e per il calcolo delle medie è, invero, necessario per rendere omogenee le offerte presentate in modo diverso con riguardo al numero dei decimali della percentuale di ribasso.

Ed invero, diversamente opinando, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di applicare al procedimento una regola diversa da quella chiaramente voluta dall'Amministrazione nella regolamentazione della gara e conosciuta, come tale, dalle imprese partecipanti, con evidente vulnus dell'"affidamento" ingenerato nelle concorrenti (Consiglio di Stato-Sezione 4^a, n. 4437 del 15 giugno 2004)

Del resto l'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, nella deliberazione 29 aprile 2002 n. 114, in G.U. n. 115 del 18/05/2002, ha correttamente evidenziato la necessità che i bandi di gara contengano esplicita disciplina relativa agli arrotondamenti ed al numero di cifre decimali da prendere in considerazione per il calcolo della soglia di anomalia,

consigliando di prevedere che “*le medie siano calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 e comunque disponendo che siano fissati decimali e le modalità di arrotondamento*”.

La stessa Autorità, quindi, ha sottolineato la necessità che le modalità di calcolo della soglia di anomalia e gli eventuali arrotondamenti siano fissati nel bando di gara, aggiungendo che, solo in assenza di previsione espressa, il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti.

Pertanto, si osserva che la questione interpretativa che ha dato origine alla presente controversia non sarebbe sorta se l'amministrazione avesse correttamente osservato le regole alle quali si è autovincolata disciplinando espressamente sia il numero di decimali utilizzabili, sia le modalità di arrotondamento.

Ne deriva che, data l'espressa previsione nelle norme speciali della gara, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ai dovuti arrotondamenti e, quindi, ad aggiudicare la gara all'attuale ricorrente.

L'Amministrazione, invero, ha prescritto sia il numero di cifre decimali utilizzabili dalle imprese per l'indicazione dei ribassi, sia le modalità di calcolo delle medie e della soglia di anomalia.

La medesima esigenza di semplificazione corrisponde all'interesse di privilegiare la risultanza numerica decimale corrispondente al ribasso nella sua interezza, seppur adeguandola e rendendola omogenea al fine di utilizzare un criterio rispettoso della *par condicio* dei concorrenti anche in caso di presentazioni di ribassi con cifre decimali superiori al numero di tre.

La scelta discrezionale operata nella circostanza dalla Provincia si rivela pienamente irrazionale e illegittima perchè non conforme al dato normativo ed adottata in violazione della regolamentazione autovincolante senza possibilità di disapplicazione delle regole.

Si evidenzia che essendo previsto l'arrotondamento nella *lex specialis* della gara, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare le offerte e calcolare le medie dei ribassi e le medie degli scarti procedendo all'arrotondamento alla terza cifra decimale.

Da qui l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente aggiudicazione alla LAMPUGNALE s.r.l.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA - ECCESSO DI POTERE.

I provvedimenti impugnati oltre che lesivi degli interessi della ricorrente risultano, altresì, lesivi del pubblico interesse, in particolare, in conflitto con l'interesse pubblico alla scelta della migliore offerta.

La illegittima aggiudicazione della gara alla ditta resistente adottata operando in violazione dei principi regolatori in materia di pubblici appalti ed in violazione delle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, come in precedenza evidenziato, ha comportato la mancata aggiudicazione della ricorrente che ha offerto il miglior ribasso percentuale.

Le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara d'appalto, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili) concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis*, per cui, un corretto rapporto tra l'amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

Da ciò l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che avrebbe dovuto procedere alla aggiudicazione della gara alla ricorrente

istanza di sospensiva

La ricorrente, in via preliminare ed incidentale, chiede la sospensione del provvedimento impugnato e/o la definizione del procedimento con motivazione in forma abbreviata.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso.

Il danno è grave ed irreparabile in quanto l'esecuzione della delibera comporterebbe la

perdita della commessa.

In definitiva un eventuale accoglimento del ricorso a distanza di anni, si risolverebbe in un diniego di giustizia.

Va aggiunto che il rigetto dell'istanza di sospensiva, ed il successivo accoglimento della domanda, comporterebbero un inutile sperpero di danaro da parte della Pubblica Amministrazione.

istanza di risarcimento danni

In virtù delle illegittimità delle operazioni di gara come evidenziato nei precedenti motivi si chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.


Tali danni vanno quantificati nella misura del 10% dell'importo a basa d'asta (pari ad € 42.150,00 – quarantaduemilacentocinquanta/00) a titolo di mancato utile e perdita di *chance*, fatta salva la diversa valutazione, anche in via equitativa, da parte di codesto Ecc.mo T.A.R. adito, nonché fatta salva la prova dei maggiori danni subiti dal ricorrente, che saranno adeguatamente comprovati in corso di causa

SI CONCLUDE

in via preliminare per l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 488/99, e successive disposizioni di attuazione, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € . 421.502,18.

Benevento, 25 gennaio 2007

Avv. Paolino CAPUZZO





Relazione di notifica

Addi ad istanza dell'Avv. Paolino CAPUOZZO, come sopra domiciliato e nella indicata qualità, io sottoscritto aiut. uff. giud. presso il Tribunale di Benevento ho notificato il sopraesteso ricorso a

1) **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori ivi portandogliene copia conforme e consegnandola a

A MANI DI *Sforza*
RITIRATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

PM 26 GEN. 2007



2) **GL.COP. COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, ivi portandogliene copia conforme e consegnandola a